

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE LOMBARDIA

MILANO - MERCOLEDÌ, 20 FEBBRAIO 1985

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia si pubblica ogni mercoledì in Milano e contiene — integralmente o in estratto — tutti i provvedimenti e le comunicazioni degli organi regionali che possano interessare la generalità dei cittadini.

Le leggi e i regolamenti della Regione, le proposte di legge alle Camere d'iniziativa del Consiglio Regionale e i provvedimenti di maggiore interesse vengono pubblicati in appositi supplementi

Direzione e redazione presso la **Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano - Telefono 67.65.40.71.**

Vendita e abbonamenti presso **La Tipografica Varese, via Tonale, 49 - Varese - Telefono 283.504 - 284.158**, a mezzo di assegno bancario o di versamento sul C.C.P. n° 12085213.

Abbonamento per anno solare L. 60 000 - la copia L. 600 - arretrato il doppio

Gli annunci da pubblicare devono essere inviati con tempestività all'**Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia** presso la Giunta Regionale - Via Fabio Filzi, 20 - Milano. Gli avvisi possono anche essere consegnati a mano presso l'ufficio del Bollettino Ufficiale nei seguenti orari: da lunedì a giovedì dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17; il venerdì dalle 9 alle 12

Tutti gli annunci ricevuti nella settimana vengono di regola pubblicati nel Bollettino del mercoledì successivo

Il testo degli annunci, in estratto, deve essere redatto in duplice copia, di cui una in carta legale e l'altra in carta uso bollo, fatte salve le esenzioni di legge (comuni e province)

Unitamente al testo deve essere inviata anche l'attestazione del versamento sul C.C.P. n° 12085213 intestato a **La Tipografica Varese (Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia)** dell'importo dell'inserzione (Mod. Ch. 8 quater a doppia ricevuta) secondo la seguente tariffa; indicando ragione sociale e partita IVA.

Titolo in grassetto L. 1 200 per riga; testo L. 500 per riga o spazio di riga dattiloscritto su carta uso bollo, aumentato del 18% di IVA. Per bandi di concorso ed avvisi legali redatti secondo gli schemi pubblicati nell'allegato al n° 48 del 1° dicembre 1982, a forfait L. 15 000 aumentato del 18% di IVA.

I FASCICOLI DEL BOLLETTINO SONO IN VENDITA PRESSO LE SEGUENTI LIBRERIE

Milano - Libreria Commerciale - C.so Vercelli 37
Milano - Libreria Commerciale - Via Omboni 1
Milano - Libreria Commerciale - V.le Coni Zugna 62
Milano - Libreria Pirola - Via Cavallotti 16
Milano - Libreria degli Uffici - Via Turati 26
Milano - Libreria EPDM - Via Ugo Bassi 8
Monza - Libreria dell'Arenario - Via Mapelli 4

Bresso - Libreria Corridoni - Via Corridoni 11
Bergamo - Libreria I.C.A. - V.le Papa Giovanni XXIII 38
Brescia - Libreria Apollonio - Portici X Giornate 29
Como - Libreria Nani - Via Cairoli
Cremona - Galleria del Libro - Libreria Coop - Galleria XXV Aprile 10
Mantova - Libreria Di Pellegrini - C.so Umberto I 32
Pavia - Libreria Ponzio - Via D. Sacchi 29

S O M M A R I O

	pag.
DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE	
«Riserva naturale "Paluaccio di Oga" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1795)	III
«Riserva naturale "Lago di Montorfano" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1796)	IV
«Riserva naturale "Piramidi di Postalesio" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1797)	V
«Riserva naturale "Riva Orientale del lago di Alserio" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1798)	VII
«Riserva naturale "Fontanile Nuovo" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1799)	VIII

	pag.
«Riserva naturale "Sorgenti della Muzzetta" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1800)	X
«Riserva naturale "Fontana del Guercio" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1801)	XI
«Riserva naturale "Lago di Sartirana" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1802)	XIII
«Riserva naturale "Marmitte dei Giganti" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1803)	XIV
«Riserva naturale "Lago di Piano" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1808)	XV

DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO REGIONALE

«Riserva naturale "Paluaccio di Oga" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1795)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 13625/15871 del 12 dicembre 1984).

Presidenza del Presidente Peruzzotti

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotipi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotipi, che ricomprende il biotopo «Paluaccio di Oga», in Comune di Valdisotto, Provincia di Sondrio;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca il «Paluaccio di Oga» tra le riserve naturali regionali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27, e 31 della L.R. 86/83;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 40145 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Paluaccio di Oga», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Valdisotto in Provincia di Sondrio, ha le finalità di:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche della torbiera e dell'ambiente ad essa circostante;

b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

II - Delimitazione

Le superfici della riserva e della relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale botanica».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Paluaccio di Oga» è affidata alla Comunità Montana n. 21, con sede a Bormio, che si avvale, per gli aspetti tecnico-scientifici, della consulenza continuativa di un Istituto universitario competente in materia di scienze botaniche.

b) La Comunità Montana di Bormio adotta entro 90 gg. dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, un regolamento per la gestione della riserva naturale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Provinciale per

l'Ambiente naturale di Sondrio, di cui all'art. 7 della L.R. 86/83.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti geologici, idrogeologici, botanici, forestali, zoologici; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, gli aspetti agronomici ed idrologici e l'utilizzazione in atto del territorio.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14. In particolare dovrà prevedere norme per la regolamentazione delle attività antropiche in atto nel territorio della riserva, tra cui le utilizzazioni dei beni silvo-pastorali, l'attività sciistica compresa la manutenzione delle piste, l'accesso al territorio.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva ed indicazioni sulle attività esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della riserva stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

*VI - Divieti e limiti
alle attività antropiche*

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità istitutive e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave o torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità istitutive e diretta-

mente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

7) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;

8) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

9) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

10) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

12) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

13) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 47/78, art. 12;

14) introdurre cani;

15) introdurre specie animali e vegetali estranee;

16) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

17) costruire recinzioni fisse se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente autorizzate dall'ente gestore;

18) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

19) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agricola o forestale;

20) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

21) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 della precedente lettera a).

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti

I Consiglieri Segretari: Remo Bozzi

Emilio Molinari

Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

«Riserva naturale "Lago di Montorfano" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1796)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 13624/15072 del 12 dicembre 1984).

Presidenza del Presidente Peruzzotti

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1977, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi, individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 4 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il biotopo «Lago di Montorfano»;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca il «Lago di Montorfano» tra le riserve naturali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27, e 31 della L.R. 86/83;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 40134 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Lago di Montorfano», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio dei Comuni di Capiago Intimiano e Montorfano in Provincia di Como, ha le finalità di:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;

b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale biologica».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Lago di Montorfano» è affidata ad un Consorzio da istituirsi tra il Comune di Capiago Intimiano e il Comune di Montorfano.

b) Il suddetto Consorzio dovrà dotarsi di una idonea struttura amministrativa e dovrà avvalersi, per gli aspetti tecnico-scientifici di un gruppo di esperti in limnologia, botanica e zoologia.

c) Fino alla formazione degli organi del suddetto Consorzio, le competenze in materia di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni amministrative, di cui al titolo III della L.R. 86/83, spettano all'Amministrazione Provinciale di Como.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 6 mesi dalla data di formazione dei suoi organi.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, limnologici, botanici, zoologici in generale ed ornitologici in particolare; inoltre dovrà essere condotta una concomi-

tante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, gli aspetti idrologici e l'utilizzazione in atto del territorio.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 ed in particolare dovrà prevedere:

1) la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui la balneazione, il governo ed il trattamento dei boschi, la pesca;

2) la regolamentazione degli accessi e della percorribilità interna, anche con riferimento alla navigazione;

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare costruzioni e manufatti in genere, incluse le infrastrutture, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

2) coltivare cave, torbiere ed estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

3) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva ed eseguita dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

5) effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva ed eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

5) raccogliere o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano della riserva e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

6) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione, ai sensi della L.R. 47/78, art. 12;

7) introdurre specie animali o vegetali estranee;

8) realizzare discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

9) svolgere attività pubblicitaria ed effettuare il campeggio;

10) attuare manifestazioni sportive non autorizzate dall'ente gestore;

11) navigare a motore;

12) accedere con i natanti nella fascia di canneto a lago, fatta eccezione per i mezzi di servizio;

13) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

14) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano della riserva, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente.

b) Nell'area di rispetto è vietato:

1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici e di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico ed ampliare quelli esistenti;

3) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

4) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

5) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

6) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

7) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale, ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

8) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

9) costruire recinzioni fisse se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente autorizzate dall'ente gestore;

10) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

11) attuare le opere e gli interventi ed esercitare le attività di cui ai punti 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 13 e 14 della precedente lettera a).

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti

I Consiglieri Segretari: Remo Bozzi

Emilio Molinari

Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

«Riserva naturale "Piramidi di Postalesio" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1797)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 13626/15073 del 12 dicembre 1984).

Presidenza del Presidente Peruzzotti

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che

istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il geotopo «Piramidi di Postalesio»;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca le «Piramidi di Postalesio» tra le riserve naturali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27, e 31 della L.R. 86/83;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 40122 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Piramidi di Postalesio», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Postalesio in Provincia di Sondrio, ha le finalità di:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;

b) promuovere la conoscenza di fenomeni di modellamento geomorfologico del territorio, disciplinandone la fruizione ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

II - Delimitazione

La superficie della riserva e della relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale di interesse geomorfologico e paesistico».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Piramidi di Postalesio» è affidata al Comune di Postalesio (SO).

b) Il Comune di Postalesio adotta, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, un regolamento per la gestione della riserva naturale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Provinciale per l'ambiente naturale, di cui all'art. 7 della L.R. 86/83.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti naturalistiche dell'area in questione, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti topografici, geomorfologici e di fisionomia vegetale; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti;

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 ed in particolare dovrà prevedere norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui l'attività agricola e silvo-pastorale.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare edifici;

2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva, direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

7) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

8) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

9) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

10) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) costruire recinzioni fisse delle proprietà, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, previamente autorizzate;

12) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

13) costruire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

14) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale;

15) uscire dai sentieri battuti appositamente segnalati;

16) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti se non autorizzati dall'ente gestore;

17) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, della precedente lettera a).

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con risorse proprie od altri finanziamenti, nonché con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti
I Consiglieri Segretari: Remo Bozzi
Emilio Molinari

Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

«Riserva naturale "Riva Orientale del lago di Alserio" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1798)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 13627/15074 del 12 dicembre 1984).

Presidenza del Presidente Peruzzotti

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il biotopo «Riva Orientale del Lago di Alserio» nei Comuni di Erba e Monguzzo in Provincia di Como;

Visto l'art. 7 della L.R. 16 settembre 1983, n. 82 «Istituzione del parco naturale della Valle del Lambro», che prevede di affidare al Consorzio del parco la gestione della riserva «Riva Orientale del Lago di Alserio»;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27, e 31 della L.R. 86/83;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 40115 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Riva Orientale del Lago di Alserio», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio dei Comuni di Erba e Monguzzo (CO), nel parco naturale della Valle del Lambro, ha le finalità di:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;

b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «orientata».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Riva Orientale del Lago di Alserio» è affidata al Consorzio gestore del parco naturale della Valle del Lambro.

b) Fino alla formazione degli organi del suddetto Consorzio, le competenze in materia di vigilanza ed irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo III della L.R. 86/83, spettano all'Amministrazione provinciale di Como.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di formazione degli organi del Consorzio.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, limnologici, ittologici, botanici, zoologici in generale e ornitologici in particolare; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, gli aspetti agronomici ed idrologici e l'utilizzazione in atto del territorio.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14. In particolare dovrà prevedere norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui le attività agricole, la pesca nell'emissario, gli accessi ed i percorsi interni della riserva.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive della riserva ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della riserva stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare edifici;

2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;

3) costruire infrastrutture in genere fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave e torbiere od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

10) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

11) effettuare tagli dei boschi se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

12) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977 n. 9;

13) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

14) costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, autorizzate dall'ente gestore;

15) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici, raccogliere o distruggere i loro nidi, tane o giacigli, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

16) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 47/78, art. 12;

17) introdurre cani;

18) introdurre specie animali o vegetali estranee;

19) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

20) costituire discariche di rifiuti ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

21) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per mezzi di servizio o per quelli occorrenti alla attività agricola o forestale;

22) accedere con mezzi natanti nella fascia di canneto a lago, fatta eccezione per i mezzi di servizio;

23) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe di divieti, non autorizzati dall'ente gestore;

24) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazio-

ni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 23, 24 della precedente lettera a). È inoltre vietato transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale.

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con risorse proprie od altri finanziamenti, nonché con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti

I Consiglieri Segretari: Remo Bozzi

Emilio Molinari

Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

«Riserva naturale "Fontanile Nuovo" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1799)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 13628/15075 del 12 dicembre 1984).

Presidenza del Presidente Peruzzotti

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il biotopo «Fontanile Nuovo», in Comune di Bareggio, Provincia di Milano;

Visto l'allegato A-b alla L.R. 86/83, che elenca il «Fontanile Nuovo» tra le riserve naturali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27, e 31 della L.R. 86/83;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 40130 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Fontanile Nuovo», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Bareggio, in Provincia di Milano, ha le finalità di:

a) conservare e migliorare le caratteristiche peculiari del fontanile e del boschetto naturale ad esso circostante;

b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativo.

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuati nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale biologica».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Fontanile Nuovo», è affidata alla Provincia di Milano.

b) La Provincia di Milano, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, sentito il Comune territorialmente interessato, adotta un regolamento, per la gestione della riserva naturale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta Regionale, previo parere della Commissione provinciale per l'ambiente naturale, di cui all'art. 7 della L.R. 86/83.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti geologici, idrogeologici, idrobiologici, botanici, zoologici; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, gli aspetti agronomici ed idrologici e l'utilizzazione in atto del territorio.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 e in particolare dovrà prevedere norme per:

1) la regolamentazione degli interventi e delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui la manutenzione delle teste e dell'asta di deflusso;

2) il controllo degli apporti idrici inquinanti ed il recupero delle superfici a bosco e degli argini del fontanile;

3) la regolamentazione degli accessi al fontanile ai fini di una corretta fruizione del territorio.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

*VI - Divieti e limiti
alle attività antropiche*

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare edifici;

2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità istitutive e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea idrofila, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

10) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

11) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

12) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale, ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

13) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

14) costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, autorizzate dall'ente gestore;

15) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 47/78, art. 12;

16) introdurre cani;

17) introdurre specie animali o vegetali estranee;

18) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

19) costituire discariche di rifiuti, ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

20) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agricola o forestale;

21) esercitare la pesca;

22) esercitare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 della precedente lettera a).

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione, in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti
I Consiglieri Segretari: Remo Bozzi
Emilio Molinari
Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

«Riserva naturale "Sorgenti della Muzzetta" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1800)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 13629/15076 del 12 dicembre 1984).

Presidenza del Presidente Peruzzotti

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotipi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotipi, che ricomprende il biotopo «Sorgenti della Muzzetta», nei Comuni di Rodano e Settala in Provincia di Milano;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca le «Sorgenti della Muzzetta» tra le riserve naturali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27, e 31 della L.R. 86/83;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 40129 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Sorgenti della Muzzetta», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio dei Comuni di Rodano e Settala in Provincia di Milano, ha le finalità di:

a) conservare e migliorare le caratteristiche peculiari del fontanile e del boschetto naturale ad esso circostante;

b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale biologica».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Sorgenti della Muzzetta» è affidata alla Provincia di Milano.

b) La Provincia di Milano, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, sentiti i comuni territorialmente interessati, adotta un regolamento, per la gestione della riserva naturale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta Regionale, previo parere della Commissione provinciale per l'ambiente naturale, di cui all'art. 7 della L.R. n. 86/83.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti geologici, idrogeologici, idrobiologici, botanici, zoologici; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, gli aspetti agronomici ed idrologici e l'utilizzazione in atto del territorio.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 e in particolare dovrà prevedere norme per:

1) la regolamentazione degli interventi e delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui la manutenzione delle teste e dell'asta di deflusso;

2) la bonifica delle zone inquinate;

3) il controllo degli apporti inquinanti;

4) il recupero delle superfici a bosco e degli argini del fontanile;

5) la regolamentazione degli accessi al fontanile ai fini di una corretta fruizione del territorio.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quan-

to previsto dal piano in funzione delle finalità istitutive e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

8) effettuare interventi di bonifica idraulica della zona umida;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea idrofila, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

10) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

11) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

12) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

13) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserire in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

14) costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, autorizzate dall'ente gestore;

15) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 47/78;

16) introdurre cani;

17) introdurre specie animali e vegetali alloctone;

18) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

19) realizzare discariche di rifiuti ovvero costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

20) transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio o per quelli occorrenti alla attività agricola o forestale;

21) esercitare la pesca;

22) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

23) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23 della precedente lettera a).

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali previsti

dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti

I Consiglieri Segretari: Remo Bozzi

Emilio Molinari

Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

«Riserva naturale "Fontana del Guercio" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1801)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 13630/15077 del 12 dicembre 1984).

Presidenza del Presidente Peruzzotti

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotipi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 4 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotipi, che ricomprende il biotopo «Fontana del Guercio»;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca la «Fontana del Guercio» tra le riserve naturali regionali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27, e 31 della L.R. 86/83;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 40133 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Fontana del Guercio», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Carugo in Provincia di Como, ha le finalità di:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche delle sorgenti e dell'ambiente circostante;

b) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale di interesse biologico».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Fontana del Guercio» è affidata al Comune di Carugo.

b) Il Comune di Carugo, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, adotta un regolamento per la gestione della riserva naturale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta Regionale, pre-

vio parere della Commissione Provinciale per l'Ambiente Naturale, di cui all'art. 7 della L.R. n. 86/83.

c) L'ente gestore dovrà dotarsi di una idonea struttura amministrativa e dovrà avvalersi, per gli aspetti tecnico-scientifici, della consulenza di esperti nel settore botanico, zoologico, idrobiologico e geologico.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, botanici e zoologici; dovrà essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, gli aspetti agronomici ed idrologici e l'utilizzazione in atto del territorio; detto studio è in corso a cura dell'Amministrazione Provinciale di Como.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 ed in particolare dovrà prevedere:

1) la regolamentazione delle attività antropiche presenti nel territorio della riserva, tra cui l'attività agricola, il pascolo del bestiame, il governo ed il trattamento dei boschi;

2) la regolamentazione degli accessi e della fruizione della riserva.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici e di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico ed ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave, torbiere ed estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide;

7) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque;

8) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

9) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 47/78, art. 12;

10) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

11) effettuare tagli dei boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

12) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione culturale, ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore, ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

13) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

14) introdurre specie animali e vegetali estranee;

15) introdurre cani;

16) costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, autorizzate dall'ente gestore;

17) raccogliere o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

18) costituire discariche e depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

19) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

20) svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, effettuare il campeggio;

21) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

22) esercitare ogni altra attività di carattere temporaneo indicata dal piano che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

b) Nella fascia di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui agli alinea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22 della precedente lettera a). È inoltre vietato transitare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale.

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione, in base ai piani di riparto annuali previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti
I Consiglieri Segretari: Remo Bozzi

Emilio Molinari
Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

«Riserva naturale "Lago di Sartirana" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1802)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 13631/15078 del 12 dicembre 1984).

Presidenza del Presidente Peruzzotti

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotipi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 4 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotipi, che ricomprende il biotopo «Lago di Sartirana»;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca il «Lago di Sartirana» tra le riserve naturali regionali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27, e 31 della L.R. 86/83;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 40132 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Lago di Sartirana», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Merate in Provincia di Como, ha le finalità di:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;

b) sperimentare tecniche di ripristino degli equilibri naturali da impiegarsi nella gestione delle zone umide;

c) disciplinare e controllare la fruizione del territorio ai fini scientifici e didattico-ricreativi.

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale di interesse biologico».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Lago di Sartirana» è affidata al Comune di Merate (CO).

b) Il Comune di Merate, entro 90 gg. dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, adotta un regolamento per la gestione della Riserva Naturale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Consorziale per l'Ambiente Naturale di Lecco, di cui all'art. 7 della L.R. 86/83.

c) L'ente gestore si avvarrà, per gli aspetti legati all'idrobiologia del lago della consulenza tecnico-scientifica dell'Istituto Italiano di Idrobiologia, Marco de Marchi, organo del C.N.R.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, idrobiologici, botanici, zoologici in generale ed ornitologici in particolare; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, gli aspetti idrologici e l'utilizzazione in atto del territorio; detto studio è in corso a cura dell'Amministrazione Provinciale di Como.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 ed in particolare dovrà prevedere:

1) la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva, tra cui l'attività agricola, lo sfalcio del canneto, la pesca;

2) la regolamentazione degli accessi e della percorribilità interna della riserva.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare nuovi edifici, nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro, ristrutturazione o risanamento conservativo senza alterazione di volumi, se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici e di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico ed ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture, fatto salvo quanto previsto dal piano della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave, torbiere ed estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

8) effettuare interventi di bonifica idraulica del canneto;

9) raccogliere o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano, la ricerca scientifica e gli interventi di carattere igienico-sanitario eseguiti direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzati;

10) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

11) costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, autorizzate dall'ente gestore;

12) costruire discariche e depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

13) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 47/78, art. 12;

14) introdurre specie animali o vegetali estranee;

15) introdurre cani;

16) svolgere attività pubblicitaria, attuare manifestazioni sportive ed effettuare il campeggio;

17) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola e forestale;

18) navigare a motore;

19) accedere con mezzi natanti nella fascia di canneto a lago, fatta eccezione per i mezzi di servizio;

20) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

21) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 20 e 21.

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83, nonché con risorse proprie od altri finanziamenti.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti
I Consiglieri Segretari: Remo Bozzi
Emilio Molinari

Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

«Riserva naturale "Marmitte dei Giganti" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1803)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 13623/15079 del 12 dicembre 1984).

Presidenza del Presidente Peruzzotti

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi indivi-

duati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il geotopo «Marmitte dei Giganti»;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca le «Marmitte dei Giganti» tra le riserve naturali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27, e 31 della L.R. 86/83;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 40123 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Marmitte dei Giganti», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio del Comune di Chiavenna in Provincia di Sondrio, ha le finalità di:

a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;

b) promuovere la razionale utilizzazione, a beneficio della collettività, del patrimonio culturale, monumentale e naturalistico presente nell'area stessa

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale di interesse geomorfologico, archeologico e paesistico»

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Marmitte dei Giganti» è affidata al Consorzio «Parco Marmitte dei Giganti», costituito ed approvato con deliberazione della Giunta Regionale n. 26364 del 16 ottobre 1979.

b) Lo statuto del Consorzio «Parco Marmitte dei Giganti» dovrà essere adeguato, entro 6 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, ai contenuti di cui agli artt. 13 e 14 della L.R. 86/83 e dovrà essere approvato con le modalità previste dall'art. 22, 1° comma della legge stessa.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, geomorfologici, botanici ed etnologici; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14 ed in particolare dovrà prevedere norme per la regolamentazione delle attività antropiche consentite nel territorio della riserva

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche;

5) un programma di interventi prioritari, determinati nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare edifici;

2) realizzare insediamenti produttivi anche di carattere zootecnico;

3) costruire infrastrutture in genere, salvo quanto previsto dal piano in funzione delle finalità della riserva e direttamente eseguito dall'ente gestore o dallo stesso autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave od estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

7) effettuare tagli dei boschi se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

8) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato, ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

9) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserire in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

10) costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie ripiche della zona, previamente autorizzate dall'ente gestore;

11) accendere fuochi all'aperto, salvo che nelle piazzuole appositamente predisposte dall'ente gestore;

12) introdurre specie animali e vegetali estranee se non finalizzate alla conduzione del giardino botanico;

13) svolgere attività pubblicitaria, effettuare il campeggio, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, senza la preventiva autorizzazione dell'ente gestore;

14) realizzare discariche di rifiuti, ovvero depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

15) transitare con mezzi motorizzati, fatta eccezione

per i mezzi di servizio o per quelli occorrenti alla attività agricola o forestale;

16) uscire dai sentieri battuti appositamente segnalati;

17) effettuare studi e ricerche che comportino prelievi in natura o altre deroghe ai divieti non autorizzati dall'ente gestore;

18) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18 della precedente lettera a).

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con risorse proprie od altri finanziamenti, nonché con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali, previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti
I Consiglieri Segretari: Remo Bozzi
Emilio Molinari
Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

«Riserva naturale "Lago di Piano" - determinazioni relative ai punti b), c), d), e), f), dell'art. 12 della L.R. 30 novembre 1983 n. 86» - (Deliberazione del presidente del Consiglio Regionale del 15 novembre 1984 - n. III/1808)

(esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 13719/15209 del 21 dicembre 1984).

Presidenza del Presidente Peruzzotti

Omissis

Il Consiglio Regionale

Visto l'art. 37 della L.R. 30 novembre 1983, n. 86, che istituisce in riserve naturali i biotopi ed i geotopi individuati con deliberazione del Consiglio Regionale ai sensi del titolo II della L.R. 27 luglio 1977, n. 33, disponendo inoltre l'assunzione, da parte del Consiglio Regionale, delle determinazioni di cui ai punti b), c), d), e), f) dell'art. 12 della citata L.R. 86/83;

Richiamata la propria deliberazione n. 471 del 3 dicembre 1981, esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 87/17434 del 7 gennaio 1982, con la quale è stato approvato il primo elenco dei biotopi e dei geotopi, che ricomprende il biotopo «Lago di Piano», nei Comuni di Bene Lario e Carlazzo in Provincia di Como;

Visto l'allegato A-b della L.R. 86/83, che elenca il «Lago di Piano» tra le riserve naturali regionali;

Valutate le esigenze di conservazione dell'area tutelata in relazione alle caratteristiche peculiari, come risulta dalla documentazione in atti;

Visti gli artt. 4, 12, 13, 14, 27, e 31 della L.R. 86/83;

Vista la delibera della Giunta Regionale n. 40135 del 19 giugno 1984;

Udita la relazione della Commissione VIII «Energia e protezione ambiente»;

Delibera

I - Finalità

La riserva naturale di interesse regionale «Lago di Piano», istituita ai sensi dell'art. 37 della L.R. 86/83 sul territorio dei Comuni di Bene Lario e Carlazzo (CO), ha le finalità di:

1) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell'area;

2) disciplinare e controllare la fruizione del territorio a fini scientifici e didattico-ricreativi.

II - Delimitazione

La superficie della riserva e la relativa area di rispetto sono individuate nella planimetria in scala 1:5.000 che, allegata, forma parte integrante della presente deliberazione.

III - Classificazione

La riserva naturale è classificata «parziale di interesse biologico».

IV - Gestione

a) La gestione della riserva naturale «Lago di Piano» è affidata alla Comunità Montana Alpi Lepontine Meridionali.

b) La Comunità Montana Alpi Lepontine Meridionali, entro 90 gg. dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, sentiti i Comuni territorialmente interessati, adotta un regolamento per la gestione della Riserva naturale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta Regionale, previo parere della Commissione Provinciale per l'Ambiente Naturale, di cui all'art. 7 della L.R. 86/83.

c) L'ente gestore dovrà dotarsi di una idonea struttura amministrativa e dovrà avvalersi, per gli aspetti tecnico-scientifici, della consulenza di esperti nel settore botanico-zoologico e geologico.

V - Pianificazione

a) Il piano della riserva naturale è adottato dall'ente gestore entro 12 mesi dalla data di pubblicazione della presente deliberazione.

b) Il piano dovrà essere preceduto da uno studio interdisciplinare basato sull'analisi delle componenti dell'ecosistema, al fine di stabilirne la storia pregressa, la situazione attuale, le tendenze evolutive. A tal fine dovranno essere esaminati gli aspetti idrogeologici, limnologici, ittologici, botanici, zoologici in generale e ornitologici in particolare; dovrà inoltre essere condotta una concomitante indagine volta ad individuare i vincoli preesistenti, gli aspetti agronomici ed idrogeologici e l'utilizzazione in atto del territorio.

c) Il piano della riserva avrà i contenuti di cui alla L.R. 86/83, art. 14. In particolare dovrà prevedere norme per la regolamentazione delle attività antropiche insistenti nel territorio della riserva, tra cui la balneazione, l'uso di natanti, il governo e trattamento dei boschi, l'attività agricola, il pascolo, la pesca, lo sfalcio del canneto, i campeggi esistenti.

d) Il piano della riserva dovrà inoltre contenere eventuali proposte di modifica dei confini della riserva per renderli più adeguati alla realizzazione delle finalità istitutive ed indicazioni sulle attività, esterne alla riserva, i cui effetti si manifestino in maniera diretta entro i confini della riserva stessa.

e) Il piano della riserva sarà costituito dai seguenti documenti:

1) lo studio degli aspetti naturalistici del territorio, corredato dalle relative carte tematiche;

2) una relazione che espliciti gli obiettivi generali e di settore assunti, descriva i criteri programmatici e di metodo seguiti, illustri le scelte operate;

3) le rappresentazioni grafiche in scala non inferiore ad 1:5.000 ed in numero adeguato per riprodurre l'assetto territoriale previsto dal piano e per assicurare l'efficacia ed il rispetto dei suoi contenuti;

4) le norme di attuazione del piano, comprendenti tutte le prescrizioni necessarie ad integrare le tavole grafiche ed a determinare la portata dei suoi contenuti;

5) un programma di interventi prioritari, determinato

nel tempo, con l'indicazione delle risorse necessarie e delle possibili forme di finanziamento.

VI - Divieti e limiti alle attività antropiche

a) Nell'area di riserva naturale è vietato:

1) realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volumi se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni;

2) realizzare nuovi insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico o ampliare quelli esistenti;

3) costruire infrastrutture in genere, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

4) aprire nuove strade, asfaltare, ampliare o operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti;

5) coltivare cave e torbiere ed estrarre inerti ed esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo;

6) attuare interventi che modifichino il regime, la consistenza o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso espressamente autorizzato;

7) impiantare pioppeti artificiali od altre colture arboree a rapido accrescimento;

8) effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide;

9) raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea, fatte salve le attività previste dal piano e la ricerca scientifica, eseguite direttamente dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzate;

10) mutare la destinazione a bosco dei suoli;

11) effettuare tagli di boschi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

12) effettuare qualsiasi intervento che comporti un mutamento di destinazione colturale ovvero una trasformazione d'uso dei boschi, fatto salvo quanto previsto dal piano e direttamente eseguito dall'ente gestore ovvero dallo stesso autorizzato ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

13) effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi, se non autorizzati dall'ente gestore ai sensi della L.R. 27 gennaio 1977, n. 9;

14) esercitare la caccia; l'area può essere dichiarata oasi di protezione ai sensi della L.R. 47/78, art. 12;

15) costruire recinzioni fisse, se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, autorizzate dall'ente gestore;

16) introdurre specie animali o vegetali estranee;

17) introdurre cani;

18) svolgere attività pubblicitaria, allestire attendamenti, realizzare nuovi campeggi o ampliare la ricettività di quelli esistenti;

19) allestire discariche e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi, anche se in forma controllata;

20) attuare manifestazioni sportive non autorizzate dall'Ente gestore;

21) transitare con mezzi motorizzati, al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti alla attività agricola o forestale;

22) navigare a motore;

23) accedere con mezzi natanti nella fascia di canneto a lago, fatta eccezione per i mezzi di servizio;

24) effettuare studi e ricerche, che comportino prelievi in natura e/o altre deroghe ai divieti, se non autorizzati dall'ente gestore;

25) esercitare ogni altra attività, anche di carattere temporaneo, indicata dal piano, che comporti alterazioni alla qualità dell'ambiente incompatibili con le finalità della riserva.

b) Nell'area di rispetto sono vietati le opere, gli interventi e le attività di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25 della precedente lettera a).

VII - Finanziamento

L'ente gestore provvede alla realizzazione del piano ed alla gestione della riserva con risorse proprie od altri finanziamenti nonché con i contributi assegnati dalla Regione in base ai piani di riparto annuali previsti dall'art. 40 della L.R. 86/83.

Il Presidente: Renzo Peruzzotti

I Consiglieri Segretari: Remo Bozzi

Emilio Molinari

Il Segretario del Consiglio: Aldo Colao

